

1214

**BOZZA EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

**Art. 1.**

**1.9 (testo 2)**

Albano, Rita Ghedini, Gatti, Mattesini

*Al comma 3 dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» inserire le seguenti: «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,».*

**IDENTICI 1.13 (testo 2) e 1.14 (testo 2)**

**1.13 (testo 2)**

Padua

**1.14 (testo 2)**

Scavone, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Ruvolo

*Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015».

**1.400**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dal predetto articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.».*

**IDENTICI 1.20 e 1.21**

**1.20**

Catalfo, Paglini, Bencini, Puglia

**1.21**

Lanzillotta

*Sopprimere il comma 7.*

**1.28 (testo 2)**

Vattuone, Lo Moro, Luciano Rossi

*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:*

a) la parola: «2016», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «2018»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016».

### **1.500**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 14, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014».*

### **1.300**

Pagliari, *relatore*

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 2, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 ottobre 2014" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2015".».

### **Coord. 1**

Pagliari, *relatore*

*All'articolo 1, al comma 13, sostituire la parola: «prorogata» con la seguente: «differita».*

## **Art. 2.**

### **2.4 (testo corretto)**

Arrigoni, Crosio, Bisinella, Volpi

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 cessano a decorrere dal 1° maggio 2014, salvo che le competenti Commissioni parlamentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente su una relazione recante il rendiconto dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario *ad acta* deve presentare alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

### **2.5 (testo 2)**

Pagliari, *relatore*

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1.».

### **2.0.100**

Pagliari, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)*

1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono aggiunte le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";

b) le parole: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";

c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015".».

### **Art. 3.**

#### **3.8 (testo 2)**

Fornaro, De Monte, Lo Moro, Malan

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e ai sensi dall'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

### **Art. 4.**

#### **4.1 (testo 2)**

Scibona, Cioffi

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».*

#### **4.3**

De Petris

*Sopprimere il comma 4.*

#### **4.6 (testo 2)**

Pagliari, *relatore*

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2014".

**IDENTICI**                    **4.21 (testo 2) e 4.22 (testo 2)**

**4.21 (testo 2)**

Nencini, Fausto Guilherme Longo, Palermo, Panizza, Fravezzi, Laniece

**4.22 (testo 2)**

Pagliari

*Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi quegli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.».*

**IDENTICI**                    **4.32, 4.33 e 4.34 (testo corretto)**

**4.32**

Tarquinio, Bruni, Iurlaro

**4.33**

Mattesini, Di Giorgi

**4.34 (testo corretto)**

Aiello, Viceconte, Gualdani, Mancuso, Bianconi, Gentile, Bilardi, Chiavaroli

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

**IDENTICI**                    **4.48 (testo 3) e 4.49 (testo 3)**

**4.48 (testo 3)**

Augello, Naccarato

**4.49 (testo 3)**

Bruno

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. Le citate autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 0,8 milioni di euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-quater. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a 4,5

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onore derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 800 mila euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

#### **4.0.2**

Crosio, Arrigoni, Bisinella

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.4-bis.**

*(Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia)*

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015".».

#### **Art. 5.**

**IDENTICI**                    **5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 (testo corretto)**

#### **5.6**

Formigoni

#### **5.7**

Bertuzzi, Pignedoli

#### **5.8**

Aracri

#### **5.9**

Di Maggio

#### **5.10 (testo corretto)**

Crimi, Casaletto, Gaetti, Donno

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».*

#### **Art. 6.**

## 6.2

Puglisi

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2015».*

## 6.14

Puglisi, Pagliari, Di Giorgi, Idem, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».

### Art. 7.

## 7.2

Mandelli, D'Ambrosio Lettieri

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, sono apportate le seguenti modifiche le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 1° gennaio 2015».

## 7.18 (testo 2)

De Petris, Giovanni Mauro

## 7.19 (testo 2)

Giuseppe Esposito, *relatore*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: ”; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti” fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: ”; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

## 7.8

Fucksia, Simeoni, Taverna, Maurizio Romani, Bignami

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è differito al 30 giugno 2014».

## Art. 8.

**IDENTICI**                    **8.18 e 8.19**

**8.18**

Zanettin

**8.19**

Maran

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».

**IDENTICI**                    **8.22 (testo 2), 8.23 (testo 2), 8.24 (testo 2) e 8.25 (testo 2)**

**8.22 (testo 2)**

Sacconi, Augello

**8.23 (testo 2)**

Santini

**8.24 (testo 2)**

Fabbri, Tomaselli, Lo Moro, Astorre, Collina, Fissore, Giacobbe, Orrù

**8.25 (testo 2)**

Marinello

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "per l'anno 2013," sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2013 e 2014"».

## Art. 9.

**9.1 (testo 2)**

Endrizzi

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».*

**9.24 PRIMO, QUARTO E QUINTO PERIODO**

Pagano

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Il termine per l'adozione del decreto previsto dall'articolo 62-quater, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è differito al 28 febbraio 2014. A decorrere dallo stesso termine, al fine di riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**IDENTICI 8.0.1 (testo 2) e 9,67 (testo 2)**

**8.0.1 (testo 2)**

Berger, Zeller, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

**9.67 (testo 2)**

Augello, Mancuso

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

**9.72**

Augello

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

**9.77 (testo 2)**

Candiani

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente :*

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2014". Ai maggiori oneri conseguenti, nel limite massimo di euro 150 milioni, si provvede come segue: sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.»

**Art. 10.**

**10.100**

Pagliari, *relatore*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

*Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 2.*

**10.20**

Tomaselli

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*



«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014"».

## **Art. 11.**

**IDENTICI 11.1 (testo 2) e 11.2 (testo 2)**

### **11.1 (testo 2)**

Berger, Zeller, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, D'Ali

### **11.2 (testo 2)**

Berger, Zeller, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11 - (*Proroga di termini in materia di turismo*) - 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».